

Bando di concorso

per l'attribuzione di borse di studio,
altri contributi economici e servizi,
per il diritto allo studio universitario
per l'a.a. **2019/2020**

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 17.07.2019

SOMMARIO

CONTATTI	4
PROMEMORIA.....	5
DEFINIZIONI E ACRONIMI	6
BENEFICI EROGATI.....	8
PARTE PRIMA GENERALITÀ DEL CONCORSO.....	9
ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	9
ART. 2 FINALITÀ	10
ART. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE.....	10
ART. 4 EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA	12
ART. 5 INCOMPATIBILITÀ	13
ART. 6 DESTINATARI	13
ART. 7 DURATA DI CONCESSIONE DEI BENEFICI	14
ART. 8 REQUISITI ECONOMICO-PATRIMONIALI	14
ART. 9 REQUISITI DI MERITO	15
ART. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	18
ART. 11 TRATTAMENTO DATI	19
ART. 12 ACCERTAMENTI	19
ART. 13 REVOCA DEI BENEFICI	20
ART. 14 FALSE DICHIARAZIONI, ESCLUSIONE DAI BENEFICI E SANZIONI	20
ART. 15 PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEI PARTECIPANTI	21
ART. 16 RETTIFICHE/INTEGRAZIONI DEI DATI DICHIARATI	21
ART. 17 GRADUATORIE	22
ART. 18 RICORSI AVVERSO LE GRADUATORIE	23
ART. 19 CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE	23
PARTE SECONDA BORSE DI STUDIO	25
ART. 20 CRITERI DI DISTRIBUZIONE	25
ART. 21 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI.....	26
ART. 22 STATUS DEI RICHIEDENTI BENEFICI IN BASE ALLA RESIDENZA	26
ART. 23 DICHIARAZIONE DI LOCAZIONE.....	27
ART. 24 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	27
ART. 25 MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	29
ART. 26 RIMBORSO DELLA TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	30
PARTE TERZA ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	31
ART. 27 ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	31
ART. 28 CONTRIBUTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE.....	31
ART. 29 INTEGRAZIONE PER LAUREATI (PREMIO DI LAUREA).....	33
PARTE QUARTA SERVIZIO ABITATIVO	34
ART. 30 CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO.....	34
ART. 31 CRITERI DI DISTRIBUZIONE	34
ART. 32 FRUIZIONE DEL POSTO LETTO	34
ART. 33 ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO	35

ART. 34 TERMINI PER L'ACCETTAZIONE DEL POSTO LETTO	35
ART. 35 MODALITÀ DI ACCETTAZIONE DEL POSTO LETTO	35
ART. 36 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL POSTO LETTO	36
ART. 37 RETTA PER LA FRUIZIONE DEL POSTO LETTO.....	37
ART. 38 DECADENZA DAL SERVIZIO ABITATIVO O DAL POSTO LETTO	37
PARTE QUINTA SERVIZIO RISTORATIVO	38
ART. 39 ACCESSO AL SERVIZIO RISTORATIVO	38
APPENDICE	40
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	54

CONTATTI

ERSU di Enna | Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario

Via Mulino a Vento n. 9 – 94100 Enna

Tel. 0935.532711

Fax 0935531139

email ersuenna@ersuenna.it

pec protocollo@pec.ersuenna.it

Ufficio Informazioni

Via Mulino a Vento n. 9 – 94100 Enna

Tel. 0935532723

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Ufficio Borse di Studio

Via Mulino a Vento n. 9 – 94100 Enna

Tel. 0935.532714-719

email borsedistudio@ersuenna.it

Ufficio Ristorazione

Via Mulino a Vento n. 9 – 94100 Enna

Tel. 0935.532706

email tecnico@ersuenna.it

Ufficio Residenze

Via Mulino a Vento n. 9 – 94100 Enna

Tel. 0935.532707

email residenze@ersuenna.it

PROMEMORIA

18 luglio 2019

Pubblicazione bando e attivazione procedura on-line

20 settembre 2019 ore 14:00 Scadenza compilazione on-line della richiesta di partecipazione al Concorso

23 settembre 2019 ore 14:00

Scadenza caricamento upload della richiesta di partecipazione al concorso, stampata e firmata, unitamente al documento d'identità in corso di validità e della eventuale documentazione aggiuntiva

5 ottobre 2019

Pubblicazione elenco partecipanti "Borse di studio" e "Servizi abitativi"

Dal 6 ottobre 2019 alle ore 14:00 del 16 ottobre 2019

Periodo presentazione online modulo di rettifica/integrazione dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al Concorso

22 ottobre 2019

Scadenza trasferimento delle richieste provenienti da altri Enti

Entro il 31 ottobre 2019

Pubblicazione graduatorie con assegnatari primo anno e anni successivi al primo "Borse di studio" e pubblicazione graduatorie con assegnatari primo anno e anni successivi al primo "Servizi abitativi"

Dall'1 novembre 2019 al 10 gennaio 2020 ore 14:00

Periodo presentazione online "Dichiarazione di locazione"

Dall'1 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 ore 14:00

Periodo presentazione on-line richiesta contributo per mobilità internazionale

Entro il 31 maggio 2020

Pubblicazione graduatorie assestate "Borse di studio" anni successivi al primo

Entro il 31 marzo 2021

Pubblicazione graduatorie assestate "Borse di studio" primo anno

DEFINIZIONI E ACRONIMI

E.R.S.U.: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, istituito con L.R. n. 20/2002

borsa di studio: prestazione sociale agevolata, in Sicilia erogata dall'E.R.S.U. agli studenti aventi diritto, capaci e meritevoli, privi di mezzi

alloggio: unità immobiliare autonoma con servizi annessi in camera o collettivi, contenente uno o più posti letto

residenza: edificio organizzato su uno o più livelli contenente gli alloggi, ed i relativi spazi di servizio e collettivi di pertinenza

servizio abitativo: assegnazione di posto letto presso le residenze universitarie e in caso di indisponibilità degli stessi concessione di un contributo economico integrativo riservato agli assegnatari di borsa di studio

ERSU CARD: carta microprocessore rilasciata agli studenti per accedere ai servizi erogati dall'ERSU

mensa: edificio o spazio organizzato per la distribuzione ed il consumo di pasti completi nell'ambito dei servizi di ristorazione

servizio ristorazione: servizio per la distribuzione dei pasti presso le strutture convenzionate

A.N.DI.S.U.: Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario

M.I.U.R.: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

a.a.: Periodo dell'anno in cui l'Università svolge la propria attività, in allineamento alle normative vigenti

"pdf": Il "Portable Document Format" è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli

P.E.C.: Posta Elettronica Certificata, avente effetto di raccomandata se inviata ad e-mail convenzionale e di raccomandata con ricevuta di ritorno se inviata ad altra P.E.C.;

I.S.E.E.: Indicatore della Situazione Economica Equivalente: è un indicatore che misura la ricchezza posseduta dalle famiglie al fine di accedere a servizi, agevolazioni e contributi erogati dall'I.N.P.S. o da altri enti, quali comuni e Università;

D.S.U.: Dichiarazione Sostitutiva Unica: contiene informazioni anagrafiche, economiche e patrimoniale del nucleo familiare;

I.S.P.E.: Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente;

I.B.A.N.: International Bank Account Number, più noto nella forma abbreviata I.B.A.N., è uno standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria.

C.A.F.: Centro Assistenza Fiscale;

I.R.P.E.F.: Imposta sul Reddito delle persone Fisiche, istituita con la Riforma Tributaria del 1973

A.I.R.E.: Anagrafe Italiani Residenti all'Estero;

I.N.P.S.: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;

T.A.R.: Tribunale Amministrativo Regionale;

C.F.U.: Crediti Formativi Universitari;

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

D.S.A.: Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

BENEFICI EROGATI

Contributi economici

- **Borse di studio ordinarie**
- **Borse di studio riservate**
 - Borse di studio riservate a persone in condizioni di disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001;
 - Borse di studio riservate a soggetti stranieri provenienti da paesi extracomunitari particolarmente poveri di cui al D.M. n. 351 del 03.05.2018 o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
 - Borse di studio riservate a soggetti orfani di vittime del lavoro;
 - Borse di studio riservate a soggetti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero;
 - Borse di studio riservate a soggetti orfani di vittime per motivi di mafia;
 - Borse di studio riservate a soggetti vittime dell'usura e/o a figli di vittime dell'usura;
 - Borse di studio riservate a soggetti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
 - Borse di studio riservate a soggetti orfani o privi della responsabilità genitoriale a seguito provvedimento del tribunale, che dimostrano di essere ospiti o di essere stati ospiti in strutture di accoglienza, pubbliche o private.
- **Altri contributi:**
 - Contributi per la mobilità internazionale;
 - Integrazione per laureati (premio di laurea).

Servizi

- **Servizi abitativi;**
- **Servizi ristorativi.**

Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l'a.a. 2019/2020

PARTE PRIMA Generalità del concorso

Art. 1

Normativa di riferimento

Il Bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio per l'a.a. 2019/20, approvato con Delibera del Commissario Straordinario dell'ERSU di Enna n. 36 del 17/07/2019 è redatto tenendo conto delle *"Linee guida per la redazione dei bandi di concorso per l'attribuzione di borse di studio, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario degli E.R.S.U. di Catania, Enna, Messina e Palermo"* giusta nota dell'Assessore Regionale prot. 2428/GAB del 10.06.2019, dell'offerta formativa a.a. 2019/20 dell'istituzione universitaria afferente l'ERSU Enna e ai sensi della seguente normativa:

- Legge n. 390 del 02.12.1991, art. 21 non abrogato
- L.R. n. 10 del 27.04.1999 *"Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria"*
- D.M. n. 509 del 03.11.99 recante disposizioni sul nuovo ordinamento didattico degli Atenei che prevede: corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, specializzazione e dottorato di ricerca e l'introduzione dei crediti formativi universitari
- D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari
- L. R. n. 20 del 25.11.2002 sul diritto allo studio universitario in Sicilia
- Legge n. 214 del 22.12.2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012 recante disposizioni in materia di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti
- D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7.11.2014 adottato di concerto con il Capo del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.11.2014
- D.M. n. 616 del 10.08.2017 avente per oggetto *"Formazione iniziale e tirocinio e inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria"*
- Decreto Interministeriale n. 798 del 11.10.2017 *"Decreto fabbisogni finanziari regionale"*
- Decreto Ministeriale n. 316 del 05.04.2019 *"Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio A.A. 2019/2020"*

- Decreto Ministeriale n. 288 del 29.03.2019 "Aggiornamento soglie ISEE e ISPE a.a. 2019/2020"
- D.M. n. 464 del 11.06.2019 avente per oggetto "Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 09.04.2001"
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"
- D.Lgs n. 147 del 15.09.2017 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà"
- D.L. n. 4 del 28.01.2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

Art. 2

Finalità

Il presente bando fissa le regole di partecipazione al concorso per la concessione di benefici da erogare in forma di borse di studio, di servizi e di contributi economici per l'anno accademico 2019/20.

Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:

- gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
- risorse proprie dell'Ente;
- quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio resa disponibile dal MIUR;
- eventuali altre risorse assegnate all'Ente.

L'ERSU si riserva di erogare quanto sopra in base ai fondi assegnati e disponibili in cassa.

Le percentuali di finanziamenti da assegnare alle borse riservate e agli altri contributi economici sono riportati nella tab. 1 in appendice.

Il 1/3 delle somme stanziato, escluse le riserve, saranno accantonate per l'attribuzione delle borse agli iscritti al primo anno.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, la somma restante (2/3) verrà proporzionalmente distribuita fra tutti i corsi di laurea ed all'interno di questi, per anni di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute nei termini di scadenza fissati dal presente bando.

A tutti i corsi di laurea verrà garantita una borsa di studio per ogni anno di corso.

Il bando di concorso potrà essere consultabile sul sito dell'Ente:

www.ersuenna.it.

Art. 3

Modalità di partecipazione e scadenze

Per partecipare al concorso, i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:

1. registrarsi al portale studenti del sito istituzionale dell'ente www.ersuenna.it

- (qualora non fossero già registrati);
2. accedere all'applicazione internet predisposta dall'Ente con le credenziali rilasciate dopo la registrazione di cui al superiore punto;
 3. compilare online la richiesta di partecipazione ai benefici **entro le ore 14:00 del 20.09.2019;**
 4. stampare e firmare la richiesta di partecipazione ai benefici (autocertificazione);
 5. scannerizzare in un unico file formato PDF della dimensione massima di 2 Megabyte, l'autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e all'eventuale documentazione aggiuntiva prevista dal bando;
 6. caricare (upload) il suddetto file **entro le ore 14:00 DEL 23.09.2019.**

L'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite **fino alle ore 13:00 del 20 settembre 2019**



L'applicazione per la compilazione online della richiesta di partecipazione al concorso sarà disattivata alle ore **14:00 (ora italiana) del 20 settembre 2019.**

L'applicazione per il caricamento (upload) della richiesta di partecipazione, stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e all'eventuale documentazione aggiuntiva prevista dall'art. 4 del bando, **sarà disattivata alle ore 14:00 (ora italiana) del 23 settembre 2019.**

Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura on-line appositamente predisposta e sopra descritta saranno escluse dal concorso.

Dopo il caricamento, l'interessato riceverà sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, la ricevuta di avvenuta protocollazione.



Indicare una casella di posta elettronica valida

Qualora i soggetti partecipanti al concorso intendano rettificare i dati di una domanda già inoltrata, dovranno annullarla e ripetere l'intera procedura (inoltrare via internet e spedire la domanda) con le modalità sopra descritte. L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso.



Gli studenti e le studentesse che volessero richiedere il **trasferimento "in entrata" della domanda di borsa di studio** presentata presso altri Enti per il diritto allo studio, dovranno inoltrare istanza all'Ente di appartenenza che dovrà far pervenire esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.ersuenna.it, la domanda e la documentazione a corredo **entro il 22 ottobre 2019**, a pena di esclusione, con oggetto "*Trasferimento richiesta benefici a.a. 2019/20*", a condizione che la domanda di partecipazione originaria sia stata presentata entro la scadenza prevista da questo bando 20 settembre 2019, fatta eccezione per i corsi di laurea inseriti nelle graduatorie nazionali.

L'Ente declina ogni responsabilità se la documentazione dovesse pervenire oltre la data suindicata.

Gli studenti e le studentesse che volessero richiedere il **trasferimento "in uscita" della domanda di borsa di studio** presentata all'ERSU Enna, dovranno inoltrare istanza all'ERSU di Enna utilizzando l'apposita applicazione online disponibile nella pagina personale del "portale studenti" dell'ERSU.

L'ERSU di Enna provvederà d'ufficio alla trasmissione della stessa presso l'Ente di destinazione declinando ogni responsabilità nel caso in cui non dovesse essere accolta.

Tutti i soggetti partecipanti al concorso sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente

ogni variazione intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda relativamente alla propria carriera universitaria, alla situazione familiare, al cambio di domicilio, di residenza o di recapito, alla modifica o cessazione del contratto di locazione, ecc.

Le borse di studio sono inizialmente erogate sulla base di quanto autocertificato (fanno eccezione i documenti di carattere sanitario).

Art. 4

Eventuale documentazione aggiuntiva

Tutti gli studenti e le studentesse, al momento della richiesta dei benefici (domanda di partecipazione al concorso), sono tenuti a caricare (upload) in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l'autocertificazione stampata e firmata e la copia del documento d'identità in corso di validità.

I soggetti partecipanti al concorso dovranno inoltre dimostrare di essere intestatari o co-intestatari di conto corrente bancario allegando alla richiesta benefici idonea documentazione rilasciata dall'istituto bancario, a pena sospensione dei pagamenti. Verranno revocati d'ufficio i benefici a coloro i quali entro 12 mesi dall'assegnazione non avranno comunicato all'Ente il codice IBAN necessario per il pagamento.

Alcune categorie di studenti e studentesse, affinché la richiesta di benefici sia ritenuta valida ai fini concorsuali, sono tenuti a caricare (upload) nello stesso unico file PDF e con le modalità di cui sopra, la seguente documentazione aggiuntiva:

- **Persone con disabilità** - Certificazione medica, rilasciata dall'amministrazione pubblica competente, attestante il livello di invalidità non inferiore al 66% o le condizioni di disabilità grave di cui all'art.3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o il disturbo specifico dell'apprendimento di cui alla L. 170/2010;
- **Soggetti stranieri extracomunitari** - Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o copia dell'avvenuto versamento per il suo rinnovo) ed eventuale calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato;
- **Soggetti stranieri provenienti da paesi poveri (D.M. n. 464 del 11.06.2019)** Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o copia dell'avvenuto versamento per il suo rinnovo) e Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale;
- **Apolidi** - Attestazione rilasciata dal Tribunale Civile;
- **Rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale** - Attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno;
- **Soggetti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero** - Certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine ed eventuale calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato;
- **Orfani di vittime del lavoro** - Attestazione rilasciata dall'INAIL;
- **Orfani per motivi di mafia** - Attestazione rilasciata dalla Prefettura competente;
- **Vittime dell'usura o figli di vittime dell'usura** - Documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
- **Orfani o soggetti privi della responsabilità genitoriale a seguito provvedimento del tribunale, ospiti o ospitati da strutture di accoglienza pubbliche o private** - Documentazione rilasciata dalla struttura competente.



I documenti prodotti dagli stranieri, rilasciati dalle competenti autorità del Paese e

redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti in italiano e legalizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5

Incompatibilità

Le Borse di studio erogate dall'ERSU sono incompatibili con altre borse di studio eventualmente concesse da altri Enti pubblici o privati e con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato secondo il bando delle istituzioni interessate), bandite per l'anno accademico 2019/20, ad eccezione degli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui all'art. 3, comma 2, del DM 1047/2017.

I soggetti assegnatari di borsa di studio ERUSU, che volessero beneficiare di altre borse o dovessero svolgere le attività menzionate, avranno comunque diritto al conguaglio tra l'importo della borsa dell'ERSU e l'importo dell'altra borsa o dell'importo ricevuto dall'istituzione universitaria/istituto per le collaborazioni universitarie. Pertanto, essi dovranno presentare richiesta di conguaglio indicando l'importo della borsa di studio erogata da altri Enti pubblici/privati o l'importo ricevuto dall'istituzione universitaria/istituto per le suddette collaborazioni universitarie.

Art. 6

Destinatari

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti e le studentesse che sono iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2019/20 all'Università degli studi di Enna "Kore" alle seguenti tipologie di corso:

- a. corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale, in possesso dei requisiti economici e di merito specificati negli articoli 8 e 9;
- b. corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università ai sensi dell'art. 4 del D.L. 03.07.1998 n. 210) purché non retribuiti;
- c. corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 17.08.1999 n. 368) purché non retribuiti;



Gli studenti e le studentesse che hanno effettuato una rinuncia agli studi, o che sono decaduti dagli studi, potranno partecipare al concorso purché paghino le tasse all'istituzione universitaria cui risultavano iscritti e restituiscano all'Ente per il diritto allo studio di riferimento le somme relative ai benefici concessi (borsa di studio, retta del posto letto, pasti) nell'anno accademico in questione.

In deroga a quanto previsto dal primo capoverso di questo articolo possono partecipare al concorso:

- studenti di primo anno magistrale biennale iscritti con riserva, i benefici rimarranno sospesi ed erogati solo al perfezionamento dell'iscrizione al primo anno dell'a.a. 2019/20 secondo quanto disciplinato negli art. 9 e 17.
- studenti **laureandi** che contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2018/19 (marzo-aprile 2020), e che quindi non si iscriveranno per l'anno accademico 2019/20. Agli assegnatari appartenenti a questa categoria, i benefici, incluse le borse riservate, si intendono assegnati con riserva, in quanto verranno erogati soltanto se, nel caso di mancata laurea, si iscriveranno per l'a.a. 2019/20 al 1°

anno FC, per l'attribuzione dell'anno di corso, vale quanto riportato nel successivo art. 8 del bando. Perdono il diritto alla borsa di studio per l'a.a. 2019/20 coloro che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria relativa all'anno accademico 2018/19 (marzo-aprile 2020), ferma restando la possibilità di mantenimento del posto letto (con pagamento anticipato dell'importo di € 130,00 mensili) e l'accesso ai servizi ristorazione, a tariffa agevolata sulla base delle condizioni economiche, fino al momento della laurea.

- studenti che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei Percorsi formativi previsti dal DM 616/17, purchè in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal presente bando. In questo caso la durata normale del corso di studio frequentato è aumentato di un semestre relativamente alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.

Art. 7

Durata di concessione dei benefici

I benefici saranno concessi, a condizione che ricorrano i requisiti economici e di merito previsti, per i periodi sotto indicati:

- Per i corsi di laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico la durata di concessione dei benefici è di sette semestri per i corsi di laurea triennale di cinque semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e undici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale, un semestre in più della durata prevista dall'ordinamento didattico
- Per le persone con disabilità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui al DM 9 aprile 2001 o con disturbi dell'apprendimento di cui alla L.n. 170/2010 la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e tredici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale, tre semestre in più della durata prevista dall'ordinamento didattico.
- Per i corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione la durata della concessione dei benefici è quella prevista dall'ordinamento didattico, non è previsto il primo FC.

Art. 8

Requisiti economico-patrimoniali

Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente sono individuate, rispettivamente, sulla base dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** e dell'**Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE)** ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013, D.Lgs n. 147/2017 e D.L. n. 4/2019 **con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario**



Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dell'**Attestazione ISEE in corso di validità con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario** .

Coloro i quali si avvalgono per la richiesta benefici di Attestazione ISEE recante l'annotazione delle difformità, dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dall'intermediario (Banca, Poste Italiane, altro) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate, per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati

nella dichiarazione (vedi nota 14 in appendice).

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente Bando gli studenti e le studentesse per i quali il valore ISEE e/o ISPE superi i limiti riportati nella tab. 5 in appendice.



La **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**, ai fini del calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, potrà essere presentata all'INPS, in via esclusivamente telematica (collegandosi al sito internet www.inps.it o mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le sedi INPS), ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o all'ERSU di Enna (Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata) per tramite dei Centri di Assistenza fiscale (CAF) aderenti alla Consulta Nazionale e firmatari del Protocollo d'intesa con l'ANDISU - Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio, sottoscritto in data del 3 giugno 2015 (vedasi in appendice elenco CAF).

L'attestazione ISEE è rilasciata senza oneri per lo studente.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda, nei **cinque giorni** prima della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso **potranno indicare nella richiesta online gli estremi della ricevuta (Protocollo Mittente/protocollo CAF), rilasciata dal CAF, attestante l'avvenuta presentazione della DSU, ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE**, ma dovranno comunicare all'Ente, entro e non oltre il termine previsto dal bando (durante il periodo di presentazione della richiesta rettifica/integrazione dati), pena l'esclusione dal concorso, il protocollo DSU dell'Attestazione ISEE rilasciata.

Lo studente che avrà compilato la domanda online indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e non avrà provveduto ad integrare le informazioni durante il periodo di presentazione delle richieste di rettifica/integrazione, **sarà escluso dal concorso per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste dal bando.**

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

Il DPCM n. 159/2013 prevede la possibilità di presentare **ISEE corrente** qualora i richiedenti accesso alle prestazioni agevolate intendano far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

I nuovi valori ISEE e ISPE dovranno risultare inferiori ai limiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso.

Ai fini della corretta definizione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente (alcune indicazioni sono riportate in appendice al bando tab.6).

Art. 9

Requisiti di merito

Ai fini della determinazione dell'anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, i soggetti partecipanti al concorso saranno valutati **a partire dalla prima immatricolazione o reimmatricolazione.**

- a. Iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale biennale o magistrale a ciclo unico, fatto salvo il possesso del titolo di scuola media superiore, i requisiti di merito saranno valutati ex post, vale a dire all'atto di erogazione del saldo della borsa di studio, secondo quanto descritto all'art. 21 e riassunto nella **tabella 2** in appendice.

b. Iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.

c. Iscritti ad anni successivi al primo

Gli iscritti ad anni successivi al primo, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso di un numero minimo di CFU. Tali crediti vanno **acquisiti entro il 10 agosto 2019**, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPCM del 09.04.2001 e riassunto nella **tabelle 4 e 4bis in appendice**.

Il numero minimo di crediti è arrotondato utilizzando il criterio aritmetico.



I soggetti partecipanti al concorso, nella richiesta online, dovranno dichiarare di essere in possesso del requisito di merito, specificando il numero complessivo di CFU (conseguiti, convalidati) **registrati sul piano di studi alla data del 10 agosto 2019**.

Consulta le LINEE GUIDA per la corretta determinazione del merito in appendice al bando.

Per i soggetti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per coloro che effettueranno per l'a.a. 2019/20 il passaggio di istituzione universitaria di corso di laurea o di ordinamento, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono quelli risultanti dalla carriera di provenienza: lo studente dovrà pertanto dichiarare, nella domanda di benefici, il corso di laurea da cui proviene.

d. Studenti e studentesse in possesso della laurea triennale che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e ammessi al quarto anno

Essi possono usufruire dei benefici per due anni più l'ulteriore semestre, a condizione che non ne abbiano già usufruito nella laurea triennale, ad iniziare dal quarto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, a condizione che per il corso triennale frequentato sia stata abolita nell'ambito dello stesso ateneo la laurea magistrale biennale.

Gli studenti e le studentesse appartenenti a questa categoria nella procedura online dovranno indicare nella sezione "Condizione particolare" che si tratta di **"PROSECUZIONE LAUREA"**.

I soggetti partecipanti verranno inseriti in elenchi e graduatorie separate con i criteri stabiliti al successivo art. 17.

Ai fini del merito, gli studenti e le studentesse che accedono al quarto anno saranno valutati secondo quanto previsto per gli iscritti al primo anno; mentre coloro i quali accedono al quinto anno secondo quanto previsto per gli iscritti ad anni successivi al primo.

e. Bonus

Qualora i soggetti partecipanti al concorso, iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il numero minimo di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un **"bonus"**, maturato con le seguenti modalità:

- Fino a **5 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il

secondo anno accademico;

- Fino a **12 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- Fino a **15 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile (es. lo studente iscritto al terzo anno ha diritto a 12 crediti di bonus e non a 17). Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.

Gli studenti e le studentesse iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito di cui alla tabella 4 possono utilizzare il bonus per intero (15 crediti) qualora non lo abbiano mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non hanno usufruito nel corso di laurea precedente (Laurea Triennale).

Il bonus non può essere utilizzato dagli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato.

- f.** Persone con disabilità in condizioni di gravità, di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001 o affette da disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla L. 170/2010.

Per le suddette persone, al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, il requisito di merito è ridotto del 40%.

Per i soggetti iscritti al primo anno, i requisiti di merito saranno valutati ex post secondo quanto riassunto nella tabella 3 in appendice.

Per concorrere alla Borsa di Studio, gli iscritti ad anni successivi al primo dovranno aver superato entro il 10 agosto 2019 il numero dei CFU riportati nelle tabelle 4bis in appendice ridotti del 40%.

Qualora gli studenti e le studentesse, iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il numero di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "**bonus**" (pari al 40% in meno rispetto a quelli indicati al punto d) maturato con le seguenti modalità:

- fino a **3 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- fino a **7 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- fino a **9 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.

I soggetti iscritti ai corsi di laurea magistrale, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito previsti, possono utilizzare il bonus per intero qualora non lo abbiano mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non hanno

usufruito nel corso di laurea precedente (Laurea Triennale).

Il bonus non può essere utilizzato dagli iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato.

Art. 10

Motivi di esclusione

Saranno esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che pur essendo in possesso dei requisiti economici e di merito previsti:

1. sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all'estero, purché riconosciuto dall'Istituzione Universitaria) di livello pari o superiore al corso di studio di nuova iscrizione e per il quale richiedono benefici, ossia:
 - a. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso del diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari);
 - b. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso di laurea di primo livello;
 - c. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di una laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico;
 - d. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea di primo livello o magistrale o laurea specialistica;
 - e. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea vecchio ordinamento (DM n. 509/99);
2. si iscrivono a tempo parziale nell'anno accademico di riferimento del bando benefici;
3. si iscrivono o che si sono iscritti per abbreviazione corso nell'anno accademico di riferimento del bando benefici;
4. frequentano corsi singoli;
5. non sono in possesso dei requisiti di merito ed economico-patrimoniali previsti dal bando;
6. hanno già usufruito di benefici per lo stesso anno di corso;
7. hanno inviato la domanda on-line priva di uno o più documenti richiesti;
8. non hanno sanato, entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d'ufficio e pubblicate negli elenchi dei partecipanti al concorso;
9. hanno autocertificato dati che risultino difformi da quanto riscontrabile nei documenti allegati e dalle banche dati;
10. hanno presentato attestazione ISEE irregolare (scaduta, non valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità. ecc..) e che non hanno sanato entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d'ufficio e pubblicate negli elenchi dei partecipanti al concorso (vedi nota 14 in appendice);
11. risultano morosi, ossia, coloro ai quali sono stati revocati benefici per anni accademici precedenti e che non hanno provveduto alla restituzione delle somme percepite (Borsa di studio e altri benefici monetari e non).

Art. 11

Trattamento dati

Prima della compilazione online e della presentazione della richiesta benefici (autocertificazione), gli studenti consultano l'informativa sulla privacy, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679.

Con la sottoscrizione della stessa, gli studenti e le studentesse dichiarano di avere letto il contenuto, ed in particolare che:

- i dati personali forniti, nonché quelli contenuti nella documentazione eventualmente prodotta, saranno trattati, senza il loro consenso espresso, per le finalità istituzionali (attività connesse alla gestione del concorso per l'attribuzione delle borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario, riconducibili inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Codice Privacy), per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e per attività di rilevazione statistica;
- le categorie particolari di dati personali (informazioni che *"...rilevino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona fisica"*) eventualmente raccolti, registrati, conservati e successivamente trattati, saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio, a pena di esclusione dal concorso.

I dati personali non saranno diffusi; nelle graduatorie, i nominativi dei partecipanti al concorso saranno sostituiti dal numero di pratica della domanda presentata (ID Web).

Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati forniti sono indicate sulla domanda dei benefici.

Art. 12

Accertamenti

In base alla L. n. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, l'ERSU effettuerà controlli di quanto autocertificato dagli studenti con i mezzi e le modalità previste dalla normativa vigente. L'ERSU potrà richiedere agli studenti chiarimenti su quanto dichiarato in autocertificazione, anche successivamente all'erogazione dei benefici ed effettuerà il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, avvalendosi della collaborazione:

- dell'Agenzia delle Entrate
- dei Comuni
- dell'INPS
- dell'Università di riferimento e delle altre Istituzioni Universitarie
- della Guardia di Finanza o della Polizia Urbana del Comune di residenza del richiedente, se si tratta di studente italiano;
- dei Consolati se si tratta di studenti stranieri o di studenti i cui familiari risiedono all'estero;

ed inoltre:

- dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché del Sistema di

Interscambio Dati (SID), elaborati dall'Agenzia delle Entrate sui conti correnti dei contribuenti;

- del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Tesoro;
- del sistema informativo dell'INPS.

Si provvederà, inoltre, ad inviare all'INPS gli elenchi degli assegnatari di borsa di studio per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dal decreto 8 marzo 2013 relativo alla "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE".

Art. 13

Revoca dei benefici

Saranno revocati i benefici attribuiti agli studenti e alle studentesse ricadenti nei seguenti casi:

- ✓ non siano regolarmente iscritti per l'anno accademico 2019/20 (fanno eccezione, per il servizio abitativo, i laureandi per i quali vedasi art.6 entro la data di pubblicazione della graduatoria assestata (31.05.2020), salvo eccezioni previste dall'istituzione universitaria;
- ✓ si trasferiscano ad altro Ateneo nel corso dell'anno accademico 2019/20;
- ✓ rinuncino agli studi nel corso dell'anno accademico 2019/20 in data anteriore al 30 Aprile 2020;
- ✓ abbiano un patrimonio e/o un reddito che superi i valori previsti dall'art. 8 del bando;
- ✓ non abbiano il merito previsto dalle tabelle 4 e 4 bis;
- ✓ non abbiano dichiarato eventuali rinunce agli studi che risultino determinanti ai fini dell'assegnazione dei benefici;
- ✓ studenti del 1° anno che entro le date indicate nella tabella 3 non abbiano conseguito i crediti previsti;
- ✓ siano beneficiari di borse o altre provvidenze bandite per l'anno accademico 2019/20 previste all'art. 5, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo;
- ✓ si laureino entro la sessione straordinaria del 2018/19, anche se è stato effettuato il pagamento delle tasse per il 2019/20;
- ✓ gli studenti che vengano meno all'invito dell'Amministrazione a presentare ulteriori chiarimenti a conferma delle dichiarazioni rese entro i termini previsti nella comunicazione personale ricevuta;
- ✓ si trovino nelle ipotesi indicate all'art. 10, sopravvenute o delle quali l'ERSU venga a conoscenza successivamente.

Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di restituzione dei benefici monetari e dei servizi fruiti (borsa di studio, retta del posto letto e pasti secondo fascia di appartenenza come da specifico regolamento) e nei casi ricadenti nel successivo art. 14 saranno applicati i disposti di legge.

Per comprovate difficoltà economiche dello studente può essere concessa la restituzione delle somme in più soluzioni, entro comunque dieci mesi dall'intimata revoca. Lo studente ha l'obbligo di consegnare agli uffici dell'Ente copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la tesoreria dell'Ente.

Art. 14

False dichiarazioni, esclusione dai benefici e sanzioni

I soggetti assegnatari dei benefici che dovessero presentare dichiarazioni mendaci avranno

revocato il beneficio attribuito e saranno denunciati all'Autorità giudiziaria per l'eventuale sussistenza di reati di:

- falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 438 del Codice Penale);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 del Codice Penale);
- truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 del Codice Penale e s.m.i.).

In applicazione dell'art 10 del D.Lgs n. 29.03.2012 n. 68, chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del D.L n. 78 del 31.05.2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30.07.2010, , nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Ai sensi dell'art. 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l'Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.

Art. 15

Publicazione degli elenchi dei partecipanti

Gli elenchi di tutti i soggetti partecipanti al concorso e le successive graduatorie saranno pubblicati, entro le date elencate nel "Promemoria" di pag. 5, sul sito istituzione dell'ERSU e sulla pagina personale servizi ERSU del portale studenti.



I soggetti partecipanti dovranno porre particolare attenzione alle note pubblicate negli elenchi accanto agli esiti provvisori di sospensione o di respingimento.

L'ERSU non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull'esito del concorso.

La pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie sul sito internet dell'ERSU e sulla pagina personale servizi ERSU del portale studenti costituisce notifica all'interessato (art.32 comma 1 legge n. 69 del 18.06.2009).

Art. 16

Rettifiche/integrazioni dei dati dichiarati

Eventuali rettifiche/integrazioni dei dati personali o delle dichiarazioni rese, potranno essere effettuate presentando online, tramite applicazione disponibile nella pagina personale del portale studenti dell'ERSU, il "Modulo di rettifica/integrazione dati", dalle ore 9,00 del 06.10.2019 alle ore 14,00 del 16.10.2019.

Per presentare il "Modulo di rettifica/integrazione", i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:

1. accedere al "portale studenti" del sito dell'ERSU e utilizzare l'apposita applicazione predisposta per le rettifiche;
2. compilare online il "Modulo di rettifica/integrazione dati" **entro le ore 14:00 del 16.10.2019;**
3. stampare e firmare il suddetto modulo;

4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, il modulo unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e all'eventuale documentazione aggiuntiva
5. caricare (upload) il suddetto file **entro le ore 14:00 del 19.10.2019.**

Nei casi di differimento della data di pubblicazione degli elenchi dei partecipanti, il periodo di presentazione del "Modulo di rettifiche/integrazioni dati" è fissato in 10 giorni consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione degli stessi.

L'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del giorno della scadenza.

Art.17

Graduatorie

L'esito del concorso è definito attraverso la pubblicazione delle seguenti tipologie di graduatorie, in ordine cronologico:

- a. Graduatorie con designazione assegnatari;
- b. Graduatorie assestate.

a. Graduatorie con designazione assegnatari

All'esito di questa elaborazione viene effettuato il riparto dei fondi disponibili per il concorso con la conseguente designazione degli assegnatari, pertanto gli studenti e le studentesse potranno risultare:

1. Idonei assegnatari – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. Idonei non assegnatari - coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili;
3. Respinti – gli esclusi rientranti nelle casistiche di cui all'art.10;
4. Idonei sospesi – idonei che potrebbero avere tutti i requisiti per essere considerati tali, ma che per almeno uno di essi è necessaria ulteriore verifica; per gli stessi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso.

b. Graduatorie assestate

Le graduatorie assestate sono compilate al termine delle operazioni di verifica della carriera universitaria, anche al fine di rimuovere le diverse ipotesi di sospensione di cui ai punti precedenti.

All'esito di questa elaborazione gli studenti possono risultare:

1. Idonei assegnatari – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. Idonei non assegnatari - coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili;
3. Respinti – gli esclusi rientranti nelle casistiche di cui all'art. 10

Le graduatorie verranno pubblicate con le stesse modalità degli “elenchi dei partecipanti” entro le date indicate nel “Promemoria di pag. 5”.



Con la pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell'ERSU e sulla pagina personale servizi ERUSU del portale studenti, si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verranno effettuate agli interessati altre comunicazioni di riferimento. Per eventuali comunicazioni contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno sistemi e procedure idonee alla tutela della riservatezza dei dati personali.

Per la tutela della privacy, i nominativi dei partecipanti al concorso saranno sostituiti dal numero identificativo della richiesta.

Art. 18

Ricorsi avverso le graduatorie

Successivamente alla data di pubblicazione, i ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Art. 19

Criteri di formulazione delle graduatorie

Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:

- gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
- risorse proprie dell'Ente;
- quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio, resa disponibile dal MIUR;
- eventuali altre risorse assegnate all'Ente;

Tali fondi saranno suddivisi in funzione della tipologia degli utenti, nel modo di seguito indicato:

- 1/3 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca;
- 2/3 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca.

Le somme disponibili saranno ripartite tra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, in rapporto al numero degli studenti risultati idonei nelle graduatorie della borsa di studio per l'a.a. 2019/20, assicurando per ogni anno di corso di laurea almeno una borsa.

Le graduatorie verranno formulate così come di seguito indicato:

- Per gli **studenti di primo anno** tutti i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica

graduatoria, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$100*(1 - \text{ISEE dichiarato/ISEE limite})$$

- Per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo del nuovo ordinamento** le graduatorie, relativamente alle borse di studio e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE prevale l'età anagrafica in ordine decrescente. Verrà utilizzata la seguente formula:

$$70*(\text{n. cfu superati/n. cfu previsti})+28*(\text{media aritmetica dei voti/30})+0.5*\text{n. lodi}$$

(max n. 4 lodi)

Per "cfu previsti" si intendono 60 cfu per chi si iscrive al 2° anno, 120 cfu per chi si iscrive al 3° anno, ecc.

Nelle graduatorie il bonus, qualora richiesto, verrà applicato nella misura sufficiente per il conseguimento dell'idoneità alla partecipazione mentre il punteggio sarà calcolato sulla base dei crediti effettivamente conseguiti, senza tenere conto del bonus attribuito.

Per il 4° anno dei corsi di prosecuzione laurea e per tutti i corsi per i quali non sarà possibile stabilire i parametri di merito, i benefici saranno attribuiti secondo i criteri reddituali come stabiliti nel precedente punto a).

Gli studenti assegnatari dei benefici potranno essere sospesi sia in graduatoria che successivamente per varie motivazioni che verranno riportate nelle note pubblicate.

Ai soggetti che risultano sospesi la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto quando verrà annullato il motivo o i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, confermando il diritto a permanere nella graduatoria degli assegnatari di posto letto.

PARTE SECONDA

Borse di studio

Art. 20

Criteri di distribuzione

In fase di distribuzione delle borse di studio, secondo quanto previsto dal precedente art. 19, si terrà conto della riserva di borse elencate all'art.1, fermi restando i requisiti economici e di merito specificati agli artt. 8 e 9, così regolamentata:

- ✓ fino ad un massimo di n. 7 Borse di studio riservate alle persone in condizione di disabilità grave, di cui all'art 3, comma 3, della L. n. 104/92 o con invalidità riconosciuta non superiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001
- ✓ fino ad un massimo di n. 3 Borse di studio riservate a stranieri provenienti da paesi extracomunitari, di cui alla tabella 7 in appendice, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale
- ✓ fino ad un massimo di n. 1 Borsa di studio riservata a orfani di vittime del lavoro che alla data del 10.08.2019 siano in possesso della dichiarazione dell' INAIL attestante che il genitore è deceduto per cause di lavoro
- ✓ fino ad un massimo di n.1 Borsa di studio riservata a stranieri figli di emigrati siciliani all'estero che alla data del 10.08.2019 risultano residenti da almeno 5 anni all'estero con tutto il nucleo familiare
- ✓ fino ad un massimo di n. 1 Borsa di studio riservata a orfani vittime per motivi di mafia che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente. Essa è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia
- ✓ fino ad un massimo di n. 1 Borsa di studio riservata a vittime dell'usura o a figli di vittime dell'usura che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente
- ✓ fino ad un massimo di n. 1 Borsa di studio riservata a residenti, da almeno 5 anni alla data del 10.08.2019, nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana
- ✓ fino ad un massimo di n.1 Borsa di studio riservata a orfani o soggetti privi della responsabilità genitoriale a seguito provvedimento del tribunale, che dimostrano, con idonea documentazione, di essere ospiti o essere stati ospitati in una struttura di accoglienza, pubblica o privata.

Le borse di studio saranno assegnate, nei limiti previsti dall'art. 2 e delle risorse economiche disponibili, in base a graduatorie formulate come di seguito indicato:

- per gli studenti e studentesse di primo anno, i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio,

ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEE. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età. Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la formula indicata nel precedente art. 19;

- per gli studenti e le studentesse di anni successivi al primo, le graduatorie sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età. Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la formula indicata nel precedente art. 18.

Art. 21

Criteri di determinazione degli importi

Gli importi delle Borse di studio e degli altri benefici concessi agli assegnatari saranno determinati in base all'ISEE e allo "status" dello studente (vedi tabella 8 in appendice).

Per i soggetti assegnatari di borsa di studio, con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001, o in condizione di gravità, di cui all'art 3, comma 3, della L. n. 104/92, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 798/2017 l'importo corrisponderà al doppio della borsa minima distinguendo tra studente "in sede", "pendolare" e "fuori sede", (tab. 9 in appendice al bando).

Agli iscritti al 1° anno fuori corso sarà corrisposto un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio, incluse le borse riservate.

Alle persone in condizione di disabilità grave, di cui all'art 3, comma 3, della L. n. 104/92, o con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 DPCM 9 aprile 2001, iscritte al 2° anno fuori corso sarà corrisposto un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio incluse le borse riservate.

La quota della Borsa di studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.

Art. 22

Status dei richiedenti benefici in base alla residenza

Ai fini dell'assegnazione della borsa di studio, i richiedenti benefici sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come:

- "in sede"
- "pendolari";
- "fuori sede".

In linea generale, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.P.C.M. del 09.04.2001, sono considerati:

- a. **"in sede"**, i residenti nel comune o nell'area circostante la sede del corso di laurea cui sono iscritti (vedi tabella 11 in appendice);
- b. **"pendolari"**, i residenti in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato (vedi tabella 11 bis in appendice);
- c. **"fuori sede"**, i residenti in un luogo distante dalla sede del corso di laurea frequentato e che per tale motivo alloggiano presso una residenza universitaria gestita dall'ENTE o dimostrano di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, per un periodo

non inferiore a dieci mesi, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti. Tale status deve comunque essere documentato così come specificato dagli articoli 10 e 22.

Per gli stranieri il cui nucleo familiare risiede in Italia, valgono le stesse regole di cui alle lettere a) b) e c) applicate agli studenti italiani. Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia verranno considerati comunque FUORI SEDE secondo quanto previsto dall'art. 13.3 del D.P.C.M. 2001.

Art. 23

Dichiarazione di locazione

Sono tenuti a presentare la **Dichiarazione di locazione** gli assegnatari o gli idonei non assegnatari di Borsa di Studio che vorranno acquisire lo status di "fuori sede", con esclusione degli "in sede" e dei "pendolari" residenti nei comuni indicati nelle tab. 11 e 11 bis in appendice.

La dichiarazione di locazione, disponibile nella pagina personale del portale studenti del sito dell'ERSU a partire dal 1 novembre 2019, dovrà fare riferimento a un contratto di locazione intestato, o cointestato, al soggetto richiedente il beneficio regolarmente registrato che copra un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° Settembre 2019 e il 31 ottobre 2020.

Per presentare la "Dichiarazione di locazione", gli studenti e le studentesse interessati dovranno eseguire la seguente procedura:

1. accedere alla pagina personale del portale studenti
2. compilare online la "Dichiarazione di locazione" **entro le ore 14:00 del 10.01.2020;**
3. stampare e firmare la suddetta dichiarazione;
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, la dichiarazione unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità;
5. caricare (upload) il suddetto file **entro le ore 14:00 del 10.01.2020.**

L'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del giorno della scadenza.



Coloro i quali hanno presentato la Dichiarazione di locazione sono tenuti a comunicare all'ERSU qualsiasi modifica di contratto (cessazione anticipata o elementi inseriti nel contratto) pena l'esclusione dalla quota aggiuntiva del beneficio.

Art. 24

Modalità di erogazione della borsa di studio

La parte in denaro della borsa di studio viene erogata, compatibilmente con le risorse finanziarie proprie disponibili e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio), del MIUR (quota del Fondo Integrativo Statale - FIS) e delle eventuali altre risorse assegnate all'Ente, in due soluzioni (acconto e saldo), con le seguenti modalità:

Erogazione prima rata (acconto)

Per gli assegnatari di primo anno, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio come studente "in sede" o "pendolare", sarà erogata, fatta salva la disponibilità finanziaria dell'Ente, nella misura del 50%, in quanto non ancora in possesso dei crediti minimi richiesti, **entro il 31 dicembre 2019** o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l'avvenuta iscrizione universitaria per l'a.a. 2019/20.

Per gli assegnatari di anni successivi al primo, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio come studente "in sede" o "pendolare", sarà erogata, fatta salva la disponibilità finanziaria dell'Ente, nella misura del 50%, **entro il 31 dicembre 2019** o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l'avvenuta iscrizione universitaria per l'a.a. 2019/20.



Agli assegnatari, esclusi gli studenti "in sede", sarà attribuito temporaneamente lo status di "pendolare", con conseguente pagamento della prima rata della borsa di studio secondo l'importo previsto per questo status (vedi tab.8).
Successivamente alla presentazione della dichiarazione di locazione (vedi art. 23) o dell'accettazione del posto letto, lo studente pendolare acquisirà lo status di "fuori sede" e quindi il diritto a ricevere il saldo secondo questo status.

Erogazione seconda rata (saldo)

Agli assegnatari di primo anno, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, il saldo del 50% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un minimo di 15 CFU alla data del 10 agosto 2020 e al conseguimento di un minimo di 20 (es. 15+5) CFU entro il 30 novembre 2020 (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09.04.2001).

Qualora non abbiano acquisito i 15 CFU entro il 10 agosto 2020, ma abbiano acquisito i 20 CFU entro il 30 novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d'iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, manterranno i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti consumati) ma non riceveranno il saldo della borsa di studio.

Qualora non abbiano acquisiti i 20 CFU previsti entro il 30 novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d'iscrizione e registrati dalla segreterie studenti, saranno revocati i benefici, con restituzione della prima rata della borsa di studio, del valore monetario dei servizi (abitativo e ristorazione) fruiti.

Agli assegnatari di primo anno con disabilità, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, il saldo del 50% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un minimo di 9 crediti formativi universitari alla data del 10 agosto 2020 e al conseguimento di un minimo di 12 crediti (es. 9+3) formativi entro il 30 novembre 2020 (art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09.04.2001)

Qualora non abbiano acquisito i 9 CFU entro il 10 agosto 2020, ma abbiano acquisito i 12 CFU entro il 30 novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d'iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, manterranno i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti consumati) ma non riceveranno il saldo della borsa di studio.

Qualora non abbiano acquisiti i 12 CFU previsti entro il 30 novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d'iscrizione e registrati dalla segreterie studenti, saranno revocati i benefici, con restituzione della prima rata della borsa di studio, del valore monetario dei servizi (abitativo e ristorazione) fruiti.

Agli assegnatari di primo anno iscritti ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca, il saldo della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento del merito che sarà determinato dai parametri dello specifico ordinamento didattico, ferme restando le date di scadenza di cui sopra e all'art. 9.

Il periodo presunto per l'erogazione del saldo agli assegnatari di primo anno, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle istituzioni universitarie (riversamento della tassa regionale per il diritto allo studio) del Miur (quota fondo integrativo statale – FIS) o eventuali altre risorse assegnate all'Ente, è il **31 gennaio 2021**.

Agli assegnatari di anni successivi al primo (compresi i soggetti con disabilità), che, in seguito alla verifica da parte dell'ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 4, 4bis, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle istituzioni universitarie (riversamento della tassa regionale per il diritto allo studio) del Miur (quota fondo integrativo statale – FIS) o eventuali altre risorse assegnate all'Ente, il saldo verrà erogato **entro il 30 giugno 2020**.

Agli assegnatari con disabilità di anni successivi al primo, che, in seguito alla verifica da parte dell'ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 4, 4bis, 5, 5bis e 5ter, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie o con le regolari rimesse dei fondi da parte delle istituzioni universitarie (riversamento della tassa regionale per il diritto allo studio) del Miur (quota fondo integrativo statale – FIS) o eventuali altre risorse assegnate all'Ente, il saldo, verrà erogato **entro il 30 giugno 2020**.

I laureandi che si laureano entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2018/19, non riceveranno alcun beneficio monetario e decadranno dalla borsa di studio eventualmente attribuita con riserva.

I laureandi che non si laureano entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2018/19, saranno pagati solo dopo l'avvenuta iscrizione all'anno accademico 2019/20 (vedi art. 6).

Art. 25

Modalità di pagamento

Le modalità operative di pagamento di tutti i benefici monetari consistono:

- nell'accredito su conto corrente intestato o cointestato dei beneficiari;
- nell'accredito su carta prepagata con codice IBAN intestata o cointestata ai beneficiari.



Accertarsi che la carta prepagata o qualsiasi altro mezzo bancario consentano l'accredito con bonifico delle somme previste dal bando di concorso.
Non sono ammessi libretti postali perché, pur se dotati di IBAN, non possono ricevere bonifici.

Coloro i quali dovessero riscontrare difficoltà nella riscossione delle provvidenze emesse a loro nome, dovranno darne tempestiva segnalazione scritta all'Ente.

Agli assegnatari che devono regolarizzare la propria posizione viene sospeso il pagamento.

Saranno revocati d'ufficio i benefici a coloro i quali, entro 12 mesi dall'assegnazione degli stessi, non comunicheranno all'Ente il codice IBAN necessario per il pagamento.

Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato nell'apposita sezione della pagina personale del portale

studenti ERSU.



Trascorsi dodici mesi dall'emissione del mandato di pagamento le somme spettanti cadono in prescrizione.

Art. 26

Rimborso della Tassa Regionale per il diritto allo studio

Agli assegnatari e agli idonei non assegnatari di borsa di studio, il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio sarà effettuato d'ufficio.

Tale somma verrà erogata, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, con apposito pagamento **entro il 31.03.2021**

Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato nell'apposita sezione della pagina personale del portale studenti ERSU.



L'Ente non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sul rimborso della Tassa regionale. **La pubblicazione nella pagina personale del portale studenti dell'ERSU costituisce notifica all'interessato** (art. 32, comma 1, legge n. 69 del 18.06.2009).

La tassa regionale non sarà rimborsata a coloro ai quali sono stati revocati i benefici.



La competenza dell'eventuale esenzione e/o restituzione delle tasse universitarie (ad esclusione della sola tassa regionale) spetta alle istituzioni universitarie

PARTE TERZA

Altri contributi economici

Art. 27

Altri contributi economici

Per "altri contributi economici" si intendono:

- ✓ contributi per la mobilità internazionale.
- ✓ integrazione della borsa di studio per laureati (premio di laurea).

Fermo restando gli adempimenti previsti dal bando di concorso, gli studenti e le studentesse richiedenti questi benefici dovranno produrre l'apposita documentazione per ciascun beneficio richiesto.

I contributi di cui al presente articolo sono compatibili con gli altri benefici erogati dall'Ente. Essi saranno assegnati, nei limiti previsti dall'art. 2 e delle risorse economiche disponibili.

Art. 28

Contributo per la mobilità internazionale

Il contributo per mobilità internazionale si rivolge agli studenti e studentesse, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato e al primo anno di laurea magistrale, che per l'anno accademico 2019/20 risultano assegnatari della borsa di studio relativa ai programmi di studio promossi dall'Unione Europea (Erasmus, Tempus, ecc.) o anche a programmi non comunitari.

In particolare, possono richiedere tale beneficio:

- Gli assegnatari o idonei alla borsa di studio nell'a.a. di riferimento;
- Coloro i quali non hanno partecipato al concorso per la borsa di studio ma che rientrano nei requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando, nonché gli studenti che rientrano nei requisiti di merito (art. 8 del presente bando) e i cui valori reddituali non eccedono del 40% i limiti previsti dal presente bando (art. 9);
- Gli studenti e le studentesse coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma Leonardo, che risultano laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei per la Borsa di studio dell'ERSU nell'ultimo anno di studi.



È indispensabile che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di CFU, esami o che sia finalizzato alla predisposizione della prova conclusiva.

Gli studenti e le studentesse di primo anno saranno sottoposti alla verifica del merito:

- se raggiungeranno 15 CFU entro il 10 agosto 2020 e 20 (15+5) CFU entro il 30 novembre 2020, avranno diritto all'importo intero;
- se invece raggiungeranno il merito di 20 CFU entro il 30.11.2020 avranno diritto all'importo dimezzato.

Il contributo per mobilità internazionale è concesso una sola volta durante la carriera universitaria per ogni tipologia di corso.

L'importo del beneficio è determinato in base al periodo di permanenza ovvero:

- **€ 750,00** per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per i soggetti che risultano assegnatari o idonei alla borsa di studio dell'ERSU. Da questo

importo sarà dedotto l'ammontare della Borsa concessa dall'università a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

- **€ 200,00** per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per i soggetti che non hanno partecipato al concorso per la borsa di studio ma che rientrano nei requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando, nonché per gli studenti che hanno i requisiti di merito (art. 8 del presente bando) e i cui valori reddituali non eccedono del 40% i limiti previsti dal presente bando (art. 9), e, a condizione che il contributo dell'Università/istituto superi € 125,00 al mese.

Le spese di viaggio, opportunamente documentate, saranno rimborsate per un importo massimo di €100,00 per i paesi europei e per un importo massimo di € 500,00 per i paesi extraeuropei.

La richiesta di "Contributo per mobilità internazionale" deve essere effettuata online dal portale studenti dalle ore 9:00 del 1° novembre 2019 alle **ore 14:00 del 31 dicembre 2019** seguendo la seguente procedura:

1. accedere alla pagina personale del portale studenti
2. compilare online la richiesta **entro le ore 14:00 del 31.12.2019;**
3. stampare e firmare la suddetta dichiarazione;
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, la dichiarazione unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità;
5. caricare (upload) il suddetto file **entro le ore 14:00 del 31.12.2019.**

L'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite **fino alle ore 13:00 del 31.12.2019.**

Gli studenti e le studentesse dovranno indicare nella richiesta del contributo gli elementi indispensabili per reperire le informazioni e/o i dati dichiarati relativi alla mobilità internazionale. Il contributo per mobilità internazionale sarà assegnato nei limiti previsti dall'art. 2 e delle risorse economiche disponibili.

Qualora le richieste dovessero superare il numero dei contributi messi a concorso, si procederà all'assegnazione del contributo nel modo seguente:

- per gli studenti e studentesse di primo anno, il contributo è attribuito sulla base di un'unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEE (punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età (vedasi formula art. 17);
- per gli studenti e studentesse di anni successivi al primo, il contributo è attribuito sulla base di un'unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio o anno di corso, definita in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri stabiliti dall'art.19 del bando (punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). In caso di parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età.

Sarà data priorità agli assegnatari di borsa di studio e, a seguire, agli idonei non assegnatari di borsa di studio.

A seguire verranno posti in un'unica graduatoria gli altri studenti di cui ai punti b) e c) indicati nel primo capoverso del presente articolo; la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età.

Gli studenti di cui al precedente punto b) non possono utilizzare il bonus ai fini del raggiungimento del requisito di merito.

L'erogazione della somma spettante avverrà solamente dopo il riconoscimento accademico delle prove superate anche se solo in parte. In ogni caso il contributo verrà erogato al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati sopra previsti, dei dati autocertificati e della documentazione presentata.

Art. 29

Integrazione per laureati "*premio di laurea*"

Esaurita la graduatoria degli studenti idonei alla borsa di studio e in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie può essere concesso ad integrazione alla borsa di studio un contributo integrativo "*premio di laurea*", riservato agli assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2019/2020 che conseguono il titolo di laurea triennale, laurea magistrale biennale e laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

Il contributo può essere concesso un sola volta nella carriera. Pertanto gli studenti che hanno già beneficiato o che intendono beneficiare di tale contributo per il conseguimento della Laurea Triennale non potranno richiederlo per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale. Ovvero, gli studenti che non hanno già beneficiato di tale contributo per il conseguimento della Laurea Triennale potranno richiederlo per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale.

Per presentare la richiesta del "premio di laurea", è necessario eseguire la seguente procedura:

1. accedere all'applicazione internet predisposta dall'Ente nel sito istituzionale www.ersuenna.it, con le credenziali rilasciate dall'Università;
2. compilare online la richiesta entro le **ore 14:00 del 31 maggio 2021**;
3. stampare e firmare la richiesta (autocertificazione);
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l'autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità;
5. caricare (upload) il suddetto file **entro le ore 14:00 del 31 maggio 2021**.

L'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite **fino alle ore 13:00 del 31 maggio 2021**.

Gli importi del contributo per laureati sono indicati nella tabella 10 in appendice.

Il beneficio verrà erogato solo dopo l'accertamento, da parte dell'ufficio preposto, del titolo conseguito, e ferma restando la disponibilità economica dell'Ente in base alla formulazione di una graduatoria. Per l'ottenimento del premio di laurea la graduatoria è formulata in ordine decrescente rispetto al voto di laurea conseguito e, a parità di punteggio, in ordine crescente rispetto al valore ISEE. A parità dei parametri sopra indicati, si prendono in considerazione, rispettivamente, il valore ISPE e l'età anagrafica entrambi in ordine crescente.

PARTE QUARTA

Servizio abitativo

Art. 30

Caratteristiche del beneficio

L'Ente offre la possibilità ai partecipanti al bando di concorso (ad esclusione degli studenti e alle studentesse "in sede", di cui alla tab.11 e "pendolari" di cui alla tab. 11 bis in appendice,) di richiedere l'assegnazione di un posto letto presso la residenza universitaria gestita dall'ERSU di Enna

Il servizio abitativo può essere richiesto nelle modalità di cui all'art. 3, contestualmente alla domanda di borsa di studio, oppure presentando il "Modulo di rettifica/integrazione dati", nelle modalità e nei tempi indicati nell'art. 16.

Art. 31

Criteri di distribuzione

I posti letto disponibili, esclusi i posti letto riservati che verranno distribuiti fino alla misura massima del 5% e comunque garantendo almeno un posto letto per singola categoria, verranno assegnati:

- 1/3 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca,
- 2/3 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca.

La ripartizione degli stessi è riportata nella tabella 17 in appendice al bando.

Art. 32

Fruizione del posto letto

Gli assegnatari di posto letto possono usufruire del beneficio dal momento dell'accettazione e ad esclusione dei seguenti periodi:

- dal 21.12.2019 al 06.01.2020 (chiusura festività natalizie)
- dal 01.08.2020 al 31.08.2020 (chiusura estiva)

Gli assegnatari di posto letto nell'a.a. 2018/19, che dovessero risultare idonei non assegnatari del posto letto per l'a.a. 2019/20, dovranno lasciare il posto letto da loro occupato, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di posto letto, a pena di decadenza da tutti i benefici e i servizi erogati dall'ERSU.

Gli assegnatari che si laureano dovranno lasciare il posto letto entro 5 giorni dalla data di conseguimento del titolo.



Agli assegnatari di posto letto indicati come "sospesi" nella graduatoria definitiva di posto letto, il beneficio sarà erogato con pagamento anticipato dell'importo di 130,00 mensili che verranno rimborsati soltanto dopo che sarà sanata la sospensione.

Art. 33

Assegnazione del posto letto

I posti letto sono assegnati dall'Ufficio competente al fine di ottimizzare l'utilizzo della Residenza Universitaria e la piena distribuzione dei posti letto messi a concorso.



Agli assegnatari di borsa di studio che avranno richiesto il servizio abitativo ma che risulteranno idonei non assegnatari del beneficio per indisponibilità di posti letto, sarà concesso un contributo economico integrativo alla borsa di studio (pari ad € 1.300,00 quale quota integrativa servizio abitativo) a condizione che abbiano presentato regolare "Dichiarazione di locazione" nelle modalità e nei termini indicati nell'art. 23.

Gli assegnatari di borsa di studio che non avranno richiesto il servizio abitativo o che avranno rinunciato al beneficio o che non avranno accettato il posto letto o che risulteranno decaduti, non avranno diritto alla quota integrativa del servizio abitativo.

Art. 34

Termini per l'accettazione del posto letto

Gli assegnatari di posto letto, di primo anno e di anni successivi al primo che non sono ospiti della Residenza Universitaria, dovranno effettuare l'accettazione del beneficio **entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva di posto letto, a pena di decadenza dal beneficio** attraverso l'apposita applicazione "accettazione" disponibile sul portale studenti.

Con la pubblicazione della graduatoria di posto letto sul sito istituzionale dell'Ente, si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e non verrà effettuata agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento.

Gli studenti assegnatari che, per giustificati motivi di studio (partecipazione a programmi di mobilità internazionale) e/o gravi motivi personali, non potranno effettuare l'accettazione entro le date di scadenza sopra menzionate, dovranno inviare, all'indirizzo di posta elettronica residenze@ersuenna.it apposita comunicazione prima della scadenza delle accettazioni.

Gli studenti che pur avendo manifestato l'interesse per l'assegnazione del posto letto non rientreranno nell'assegnazione del beneficio per indisponibilità di posti, potranno usufruire del contributo alloggio solo se vincitori di borsa di studio e fermo restando la disponibilità dei fondi dell'Ente.

Art. 35

Modalità di accettazione del posto letto

Per effettuare l'accettazione del posto letto è necessario consegnare all'Ufficio Residenze dell'Ente, i seguenti documenti:

- a. atto di accettazione dell'alloggio, sottoscritto dallo studente, con l'impegno a rispettare il regolamento della Residenza Universitaria pubblicato sull'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- b. certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qualsiasi ASP (ex ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che il richiedente (studente) non soffre di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
- c. ricevuta di avvenuto versamento della retta alloggio 2019/20, se dovuta (vedi

- successivo art. 37);
- d. una foto recente formato tessera a colori;
 - e. fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari o copia dell'avvenuto versamento per il suo rinnovo.

Contestualmente lo studente dovrà presentare il documento di identità in originale
I Responsabili della Residenza Universitaria potranno consentire l'accesso e la conseguente presa di possesso dell'alloggio all'interessato solo dopo l'avvenuta acquisizione di tutta la documentazione prevista.

Art. 36

Manifestazione di interesse al posto letto

Al fine di una piena e celere distribuzione dei posti letto messi a concorso, tutti gli studenti e le studentesse che sono risultati idonei nella graduatoria del "servizio abitativo", dovranno manifestare il loro reale interesse all'assegnazione del posto letto.

Per manifestare l'interesse al posto letto, è necessario eseguire la seguente procedura:

1. accedere all'applicazione internet predisposta dall'Ente nel sito istituzionale **www.ersupalermo.gov.it**, con le credenziali rilasciate dall'Università;
2. compilare online la richiesta entro le **ore 14:00 del 23.11.2019**;
3. stampare e firmare la manifestazione d'interesse (autocertificazione);
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l'autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità;
5. caricare (upload) il suddetto file **entro le ore 14:00 del 23.11.2019**.

L'assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite **fino alle ore 13:00 del 23.11.2019**.

Scorrimento graduatorie servizio abitativo

Nel caso in cui, chiusi i termini per l'accettazione del posto letto, dovessero rimanere posti letto disponibili, l'ente si riserva la possibilità di assegnarli agli studenti idonei che hanno manifestato il proprio interesse:

- a. per gli studenti e studentesse di primo anno che hanno manifestato interesse al servizio abitativo, sarà elaborata un'unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell'ISEE (punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età (vedasi formula art. 19);
- b. per gli studenti e studentesse di anni successivi al primo del nuovo ordinamento, sarà elaborata un'unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio o anno di corso, definita in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri stabiliti dall'art. 19 del bando (punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). In caso di parità di punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria è determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età.

L'elenco dei nuovi assegnatari di posto letto sarà reso noto tramite avviso sul sito istituzionale. L'accettazione del posto letto dovrà essere effettuata entro le ore 14:00 del decimo giorno dalla data di pubblicazione del suddetto elenco, a pena di decadenza del beneficio, con le stesse

modalità previste dall'art. 35.



Le eventuali ulteriori assegnazioni saranno comunicate tramite avviso sul sito istituzionale. Nessuna comunicazione sarà inviata via e-mail o effettuata telefonicamente. La comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale costituisce notifica all'interessato.

Art. 37

Retta per la fruizione del posto letto

Pagano la retta di € 130,00 mensili anticipati gli studenti assegnatari di posto letto ai quali il beneficio risulta sospeso (laureandi, 1° anno iscritti con riserva, o altri motivi di sospensione) attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:IT85R0306916801100000046327); indicando quale causale "versamento retta Posto Letto a.a. 2019/20 studente ... (indicare l'identità dello studente assegnatario)".

Inoltre dovranno pagare la retta di posto letto nella misura del 50% di quanto previsto, gli studenti di primo anno, vincitori o idonei di Borsa di studio e assegnatari di posto letto, che conseguano solo 20 CFU entro il 30.11.2020.

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata all'ufficio residenze.

Art. 38

Decadenza dal servizio abitativo o dal posto letto

Decadono dal servizio abitativo e, se assegnatari di borsa di studio, non hanno più diritto all'eventuale quota aggiuntiva alla borsa di studio, gli assegnatari del servizio abitativo che:

- non accettano il posto letto e/o non si presentano per l'assegnazione del posto letto nei tempi indicati dall'Ente
- non presentano manifestazione d'interesse al posto letto.
- omettono o presentano incompleta la documentazione richiesta per l'accettazione del posto letto;
- conseguono la laurea;
- rinunciano formalmente al posto letto;
- violano il vigente Regolamento delle Residenze Universitarie dell'Ente;
- si trasferiscono presso altra università;
- non sono in regola con il pagamento della retta (vedi art. 37).
- risulteranno assenti dal posto assegnato per un periodo superiore a 15 giorni senza averne dato preventivo e motivato avviso scritto all'ERSU, nel qual caso verrà revocata l'assegnazione del posto letto e lo studente perderà lo status di fuori sede.

Lo studente, dichiarato decaduto dal diritto al posto letto per i motivi suddetti, dovrà pagare la retta come previsto dall'art. 14, relativa al periodo per il quale ha usufruito del beneficio.

PARTE QUINTA

Servizio ristorativo

Art. 39

Accesso al servizio ristorativo

Tutti gli studenti e le studentesse che hanno richiesto la borsa di studio possono accedere al servizio ristorativo attraverso l'*ersu card*. Essi non devono ulteriormente registrarsi sul sito, ma devono convalidare la richiesta di rilascio/rinnovo della *ersu card* attraverso l'invio della tassa d'iscrizione all'a.a. 2019-2020 e dell'eventuale ricevuta del pagamento della quota per il rilascio della card.

I suddetti documenti dovranno essere inviati attraverso la procedura "ERSUCARD" attiva sul portale studenti dell'ERSU dal 01.10.2019. I partecipanti al concorso Benefici (BORSE di STUDIO) dovranno accedere alla suddetta procedura dalla pagina personale del portale studenti e seguire la seguente procedura

- Richiedere (se necessita e se erogabile) il servizio trasporti extraurbano
- scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte i seguenti documenti:
 1. attestazione pagamento della prima rata della tassa d'iscrizione all'a.a. per cui richiedono i benefici;
 2. solo nel caso di primo rilascio, ricevuta di pagamento della quota di € 3,00 per il rilascio dell'*ersu card* da effettuare (a costo zero) presso un qualsiasi sportello di "BANCA INTESA SANPAOLO" (Codice ERSU di Enna n. 91121) o con bonifico bancario IBAN IT 85 R 03069 16801 100000 046327
- caricare (upload) il file pdf suddetto.

L'accesso al servizio ristorativo è consentito fino al 31.10.2020 ad esclusione dei "laureandi" ai quali l'accesso sarà consentito fino al conseguimento della laurea (entro la sessione straordinaria di marzo-aprile 2020). Al conseguimento della laurea viene meno il diritto di fruizione dei pasti.

Gli assegnatari e gli idonei non assegnatari di borsa di studio "fuori sede", iscritti agli anni successivi al primo, e gli assegnatari di borsa di studio, iscritti al primo anno, hanno diritto ad un numero di pasti equivalenti complessivo pari a 360 da consumarsi entro l'anno accademico, così come riportato nella tabella 12 in appendice al bando.

Gli studenti e le studentesse di cui al capoverso precedente che siano anche assegnatari di posto letto, hanno diritto ad un numero di pasti equivalenti complessivo pari a 410 da consumarsi entro l'anno accademico, così come riportato nella tabella 12 in appendice al bando.

Gli studenti e le studentesse in sede e pendolari, idonei e assegnatari di borsa di studio, iscritti agli anni successivi al primo e gli studenti di primo anno, in sede e pendolari, assegnatari di borsa di studio, hanno diritto ad un numero di pasti equivalenti complessivo pari a 180 da consumarsi entro l'anno accademico, così come riportato nella tabella 12 in appendice al bando.

Gli utenti che raggiungeranno il massimale dei pasti, previsto nei precedenti capoversi, potranno usufruire del servizio ristorazione secondo fascia di reddito.

Gli idonei "fuori sede" di primo anno accedono al servizio ristorativo a condizioni agevolate con applicazione della prima fascia di reddito, mentre gli idonei in "sede" e "pendolari" accedono al servizio ristorativo a condizioni agevolate per un pasto giornaliero (pranzo) con applicazione della prima fascia di reddito secondo quanto riportato in tab.12 e 12 bis.

La fruizione del servizio mensa concessa agli studenti in situazione di handicap risultati idonei o assegnatari di borsa di studio viene estesa anche all'eventuale accompagnatore, con la medesima disciplina.

Gli studenti risultati vincitori o idonei quali laureandi, o iscritti ai primi anni con cautelativa, accederanno al servizio mensa secondo la fascia di reddito; a quanti dovessero iscriversi all'anno accademico 2019/20 l'Ente provvederà al rimborso dei pasti consumati e spettanti quali gratuiti, a seguito formale richiesta.

Gli iscritti al 1° anno fuori corso hanno diritto ad accedere al servizio mensa secondo le modalità sopramenzionate fino alla sessione estiva dell'a.a. 2019/20

Per quanto non espressamente riportato, si rimanda a quanto previsto dal vigente Regolamento de servizio ristorazione pubblicato nell'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Il Commissario Straordinario
F.to Leonardo Santoro

APPENDICE

Tab. 1 – Percentuali di finanziamento da assegnare alle borse riservate e agli altri contributi

Fino ad un massimo del 3,5% delle risorse assegnate saranno riservate alle seguenti categorie:

- 42%, fino ad un massimo di 7, borse riservate a persone con invalidità non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001, o in condizioni di gravità, di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/92;
- 18%, fino ad un massimo di 3, borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari, di cui alla tabella 8 in appendice, o a studenti stranieri rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
- 6%, fino ad un massimo di 1, borsa riservata a studenti orfani di vittime del lavoro;
- 6%, fino ad un massimo di 1, borsa riservata a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero;
- 6%, fino ad un massimo di 1, borsa riservata a studenti orfani di vittime per motivi di mafia;
- 6%, fino ad un massimo di 1, borsa riservata a studenti vittime dell'usura e/o a studenti figli di vittime dell'usura;
- 6%, fino ad un massimo di 1, borsa riservata a studenti residenti da almeno 5 anni nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
- 6%, fino ad un massimo di 1, borsa riservata a studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata.

L' 1,0% delle risorse assegnate sarà riservato ai contributi per la mobilità internazionale.

Tab. 2 – LINEE GUIDA ai fini della corretta determinazione del merito

- Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove risulteranno registrate sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2019;
 - Per i corsi di laurea o di specializzazione, il cui ordinamento didattico prevede moduli e/o corsi integrati, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti provenienti dai moduli chiusi e/o corsi integrati completi e che risulteranno registrati sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2019;
 - I tirocini e le attività formative saranno considerati validi solo **se registrati sul piano di studi con data non successiva al 10 agosto 2019;**
 - I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di corso di laurea prima del 2019/20 non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate;
 - Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall'istituzione universitaria relativi alla pregressa carriera universitaria o preaccademica.
 - Non saranno presi in considerazione crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli, anche se convalidate e caricate sul piano di studi;
 - Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo convalidati derivanti da carriere rinunciate o decadute;
 - Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo sostenuti/convalidati registrati sul piano di studio in annualità non coerente con l'anno di corso (es. studente o studentessa che si iscriverà al 2° anno, non può prendere in considerazione esami registrati sul piano di studio al 3° anno, anche se sostenuti entro il 10 agosto 2019);
 - I crediti conseguiti all'estero, nell'a.a. 2018/19 nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale, sono considerati validi solo se sostenuti entro il 10 agosto 2019 anche se saranno convalidati con data successiva.
-

Tab. 3 - Modalità di attribuzione di benefici ai richiedenti di primo anno

ASSEGNATARI di Borsa di studio

Opzione A →	se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2020 e 20 cfu entro il 30 nov 2020	→ Hanno il diritto alla seconda rata e al rimborso della Tassa regionale
Opzione B →	se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov 2020	→ Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti consumati) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata e dovranno pagare la metà dell'eventuale posto letto assegnato
Opzione C →	se non rientrano nell'opzione A o B	→ Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio più i pasti consumati secondo fascia e dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato

IDONEI non assegnatari di Borsa di studio

Opzione D →	se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2020 e 20 cfu entro il 30 nov 2020	→ Mantengono l'idoneità ai benefici e il diritto al rimborso della Tassa Regionale
Opzione E →	se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov 2020	→ Mantengono l'idoneità ai benefici concessi (pasti consumati) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale, ma dovranno pagare la metà dell'eventuale posto letto assegnato
Opzione F →	se non rientrano nell'opzione D o E	→ Dovranno pagare l'eventuale posto letto assegnato e i pasti eventualmente consumati secondo fascia

ASSEGNATARI di Borsa di studio, con disabilità

Opzione G →	se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2020 e 12 cfu entro il 30 nov 2020	→ Hanno il diritto alla seconda rata di borsa di studio e il diritto al rimborso della Tassa Regionale
Opzione H →	se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2020	→ Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio, pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata
Opzione I →	se non rientrano nell'opzione G o H	→ Mantengono i benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale, ma dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio

IDONEI non assegnatari di Borsa di studio, con disabilità

Opzione L →	se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2020 e 12 cfu entro il 30 nov 2020	→ Mantengono l'idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale
Opzione M →	se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2020	→ Mantengono l'idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale
Opzione N →	se non rientrano nell'opzione L o M	→ Mantengono l'idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale

Tab. 4 - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2019

Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso

TIPOLOGIA CORSI	Anno di immatricolazione				
	2018/19	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15
LAUREA Triennale	25	80	135	-	-
LAUREA Magistrale biennale	30	80	-	-	-
LAUREA Magistrale a ciclo unico	25	80	135	190	245

Tab 4bis - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2019

Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso ai soggetti con disabilità

TIPOLOGIA CORSI	Anno di immatricolazione					
	2018/19	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14
LAUREA TRIENNALE	15	48	81	114	-	-
LAUREA Magistrale biennale	18	48	81	-	-	-
LAUREA Magistrale a ciclo unico	15	48	81	114	147	180

Tab. 5 – Requisito economico-patrimoniale

ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente **€ 23.508,78**

ISPE - Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente **€ 51.106,05**

Tab. 6 – Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18.12.2014 n. 171.

Il nucleo familiare dello studente è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF anche se non conviventi con la famiglia di origine.

Pertanto, lo studente che risiede con soggetti estranei al nucleo familiare convenzionale (ad es. nonni, zii, e/o altro), ma risulta a carico fiscale dei genitori, deve integrare, ai fini ISEE, al proprio stato di famiglia anagrafico anche i genitori e dichiarare i redditi prodotti, nell'anno 2016, (duemilasedici) con i quali convive, e dai propri genitori.

In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.

Per i corsi di dottorato di ricerca, il richiedente benefici ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare "ristretto" composto da se stesso, coniuge e figli, se presenti (DPCM n. 159/2013).

Lo **studente autonomo**, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una sola persona.

In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell'attestazione ISEE, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

Lo **studente coniugato e/o avente figli** e non avente le condizioni per essere considerato "studente autonomo" (limitatamente al punto b, redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 6.500,00 anche se prodotti dal coniuge), ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere comunque essere "attratto" nel nucleo familiare di origine senza eventuali coniuge e/o figli.

Lo **studente straniero** è tenuto a presentare il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato (rivolgersi ai CAF per la determinazione). In base alla nazione in cui sono prodotti i redditi ed è disponibile il patrimonio della famiglia d'origine, è necessario allegare, altresì, alla richiesta di Borsa di studio, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese, tradotta in italiano e legalizzata, se prevista. Lo studente straniero è sempre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Lo studente straniero residente in Italia, senza redditi e patrimonio all'estero, essendo equiparato agli studenti italiani, dovrà essere in possesso dell'Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.



Ai fini della corretta determinazione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.

Tab. 7 – Elenco dei paesi particolarmente poveri ai sensi del DM n. 464/2019

Afganistan	Djibouti	Madagascar	Solomon Islands
Angola	Eritrea	Malawi	Somalia
Bangladesh	Ethiopia	Mali	South Sudan
Benin	Gambia	Mauritania	Sudan
Bhutan	Guinea	Mozambico	Tanzania
Burkina Faso	Guinea Bissau	Myanmar	Timor-Leste
Burundi	Haiti	Nepal	Togo
Cambogia	Kiribati	Niger	Tuvalu
Central African Rep.	Korea Dem. Rep.	Rwanda	Uganda
Chad	Laos People's Democratic Republic	Sao Tome & Principe	Vanuatu
Comoros	Lesotho	Senegal	Yemen
Congo Dem. Rep.	Liberia	Sierra Leone	Zambia
			Zimbabwe

Tab. 8 – Importi della borsa di studio

	ISEE inferiore o uguale a 2/3 limite	ISEE superiore a 2/3 e fino al limite
"fuori sede"	€ 2.731,58 (quota monetaria borsa di studio) + 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri	€ 1.639,95 (quota monetaria borsa di studio) + 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri
"pendolari"	€ 2.284,09 (quota monetaria borsa di studio) + 1 pasto equivalente gratuito giornaliero	€ 1.370,45 (quota monetaria borsa di studio) + 1 pasto equivalente gratuito giornaliero
"in sede"	€ 1.971,89 (quota monetaria borsa di studio) + 1 pasto equivalente gratuito giornaliero	€ 1.183,13 (quota monetaria borsa di studio) + 1 pasto equivalente gratuito giornaliero

Gli studenti e le studentesse "stranieri", il cui nucleo familiare non risiede in Italia verranno considerati comunque FUORI SEDE con il riconoscimento dell'erogazione di un importo pari a € 2.731,58 + 2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri, per ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del limite, o € 1.639,95 + 2 pasti giornalieri, per ISEE superiore ai 2/3 del limite e fino al limite.

La quota relativa al rimborso del contributo alloggio, qualora ricorrano le condizioni per l'erogazione di cui all'art. 33, corrisponde a € 1.300,00 per ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del valore limite e a € 780,00 per ISEE compreso tra i 2/3 e il valore limite

Tab. 9 – Importi della borsa di studio per i soggetti assegnatari con disabilità

Status "fuori sede"	€ 3.279,90
Status "pendolari"	€ 2.740,90
Status "in sede"	€ 2.366,26

Tab. 10 – Importi del contributo integrativo per laureati

	ISEE inferiore o uguale a 2/3 limite	ISEE superiore a 2/3 e fino al limite
“fuori sede”	€ 1.365,79	€ 819,97
“pendolari”	€ 1.142,04	€ 685,22
“in sede”	€ 985,94	€ 591,56

Tab. 11 – Status “in sede” in base alla residenza

SEDE DEL CORSO	COMUNE DI RESIDENZA
ENNA	Enna, Calascibetta

Tab. 11 bis – Status “pendolari” in base alla residenza

SEDE DEL CORSO	COMUNE DI RESIDENZA
ENNA	Aidone, Assoro, Barrafranca, Leonforte, Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera, Villarosa

Tab. 12 – Servizio ristorativo

TIPOLOGIA	“Fuori sede”	“Pendolari” – “In sede”
Assegnatari di primo anno	2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360 e 410 per gli studenti che alloggiano nella casa dello studente	1 pasto equivalente gratuito giornaliero fino ad un massimo di 180
Idonei di primo anno	2 pasti giornalieri con contributo alla tariffa più bassa	1 pasto giornaliero (pranzo) con contributo alla tariffa più bassa
Assegnatari di anni successivi al primo	2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360 e 410 per gli studenti che alloggiano nella casa dello studente	1 pasto equivalente gratuito giornaliero fino ad un massimo di 180
Idonei di anni successivi al primo	2 pasti equivalenti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360	1 pasto equivalente gratuito giornaliero fino ad un massimo di 180

Tab. 12 bis – Contributo a carico dello studente per accedere al servizio ristorativo

Tipologia pasto	ISEE compreso tra € 0,00 e € 7.836,26	ISEE compreso tra € 7.836,27 e € 15.672,52	ISEE compreso tra € 15.672,53 e il limite
Completo	€ 1,60	€ 2,10	€ 2,60
Ridotto	€ 1,00	€ 1,50	€ 1,80
Pizza	€ 1,20	€ 1,80	€ 2,00

Tab. 13 – Distribuzione dei posti letto

I posti letto a disposizione, complessivamente n. **70** ubicati nella residenza universitaria **Domus Kore** a Enna Alta, saranno così ripartiti:

- n. **1** riservato a persone in condizioni di disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001 iscritte di prima immatricolazione
 - n. **1** riservato a persone in condizioni di disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all'art. 14 del DPCM 9 aprile 2001 iscritte ad anni successivi al primo
 - n. **1** riservato a soggetti provenienti da paesi particolarmente poveri di cui alla tabella 7 o studenti stranieri rifugiati politici
 - n. **1** riservato a soggetti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana
 - n. **1** riservato a orfani o soggetti privi della responsabilità genitoriale a seguito provvedimento del tribunale, ospiti o ospitati da strutture di accoglienza pubbliche o private
 - n. **22** agli iscritti al primo anno
 - n. **43** agli iscritti agli anni successivi al primo
-

Tab. 14 – DSU con omissioni/difformità

In relazione ai dati autodichiarati nella DSU, l’Agenzia delle entrate effettua appositi controlli anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti (art. 11, comma 3, D.P.C.M. n. 159/2013).

Se da tali controlli risultano omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti, l’Agenzia rende disponibile all’INPS tali anomalie evidenziando nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l’anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia omesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti i rapporti finanziari riferiti a quel componente.

Nei casi di omissioni o difformità, secondo la normativa in vigore (comma 5, del citato articolo 11), il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:

- 1) presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.
- 2) presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l’annotazione delle omissioni o difformità ed allegando idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta esclusivamente dall’utente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate.



A far data dalla pubblicazione degli elenchi ed entro la data della fine del periodo delle rettifiche/integrazioni il richiedente dovrà attivarsi per risolvere il provvisorio respingimento della domanda in una delle due summenzionate possibilità.

Tab. 15 – Offerta formativa Università degli studi di Enna “Kore” a.a. 2019/20

Scienze strategiche e della sicurezza	(laurea triennale)
Ingegneria informatica	(laurea triennale)
Ingegneria aerospaziale	(laurea triennale)
Ingegneria civile e ambientale	(laurea triennale)
Lettere	(laurea triennale)
Scienze delle attività motorie e sportive	(laurea triennale)
Economia e management	(laurea triennale)
Lingue e culture moderne	(laurea triennale)
Scienze e tecniche psicologiche	(laurea triennale)
Servizio sociale e Scienze criminologiche	(laurea triennale)
Economia e direzione delle imprese	(laurea magistrale di durata biennale)
Psicologia clinica	(laurea magistrale di durata biennale)
Lingue per la comunicazione interculturale	(laurea magistrale di durata biennale)
Ingegneria civile	(laurea magistrale di durata biennale)
Scienze e tecniche dell'attività motoria preventive e adattate	(laurea magistrale di durata biennale)
Giurisprudenza	(laurea magistrale a ciclo unico quinquennale)
Architettura	(laurea magistrale a ciclo unico quinquennale)
Scienze della formazione primaria	(laurea magistrale a ciclo unico quinquennale)
Scuola di Specializzazione per le professioni legali	

Tab. 16 – Elenco CAF convenzionati

Allo scopo di agevolare gli studenti nella compilazione e nella presentazione della DSU, ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario, si riporta, di seguito, elenco dei CAF - Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con l'ERSU di Palermo, in quanto iscritti all'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti, aderenti alla Consulta Nazionale e firmatari del Protocollo d'intesa con l'ANDISU – Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario, sottoscritto in data 3 giugno 2016.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i suddetti CAF presso tutte le sedi ubicate nel territorio nazionale e/o consultare i loro siti.

- ✓ CONSORZIO NAZIONALE CAF CGIL > www.cafcgil.it
- ✓ CAF CISL SRL > www.caafcisil.it
- ✓ CAF UIL SPA > www.cafuil.it
- ✓ CAF CONFISAL SRL > www.cafconfisal.it
- ✓ CAF U.G.L. SRL > www.cafugl.it
- ✓ CAF CNA SRL > www.cafcna.it
- ✓ C.A.A.F. F.A.B.I. SRL > www.caaffabi.it
- ✓ CAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL > www.cafconfagricoltura.it
- ✓ CAF PENSIONATI E DIPENDENTI C.I.A. SRL > www.caf-cia.it
- ✓ CAF CISAL SRL > www.cafcisal.it
- ✓ CAF COLDIRETTI SRL > www.cafcoldiretti.it
- ✓ ASSOCAAF SPA > www.assocaaf.it
- ✓ CAF 50 & PIU' SRL > www.50epiu.it
- ✓ CAF M.C.L. SRL > www.mcl.it
- ✓ CAF ACLI SRL > www.acli.it
- ✓ CAF DELL'INDUSTRIA DELL'EMILIA CENTRALE SPA > www.cafindustria.it
- ✓ C.A.F. – U.C.I. SRL > www.cafuci.it
- ✓ CAF SICUREZZA FISCALE SRL > www.caafconfesercenti.it
- ✓ CAF CONFARTIGIANATO PENSIONATI E DIPENDENTI SRL > www.confartigianato.it
- ✓ CAF E.N.P.T.A. SRL > www.uglcoltivatori.it
- ✓ CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL > www.acai.it
- ✓ TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL > www.tutelafiscale.it
- ✓ CENTRODI ASSISTENZA FISCALE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI SPA > www.cafdoc.it
- ✓ CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE ASSOCINTRIBUENTI SRL > www.cafassocontribuenti.it
- ✓ CAF SERVIZI FISCALI SRL > www.cafservizifiscali.it
- ✓ CAF DIPENDENTI E PENSIONATI U.S.P.P.I.D.A.P. SRL > www.cafusppidap.it
- ✓ CAF FE.NA.PI. SRL > www.fenapi.it

- ✓ CAF C.A.S.A. DIPENDENTI E PENSIONATI SRL > www.casartigiani.org
- ✓ CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE U.S.A.E. SRL > www.cafusae.it
- ✓ CAF DIPENDENTI E PENSIONATI A.I.C. SRL > www.aicnazionale.com
- ✓ SILCED ZEROCARTA CAF SRL UNIPERSONALE > www.zerocartacaf.it
- ✓ CAF SICAF > www.cafsicaf.it
- ✓ C.A.F. CNAI SRL – CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE CNAI SRL > www.cnai.it
- ✓ ASPPI CAF SRL > www.asppicaf.it
- ✓ EUROCAF SRL > www.eurocaf.it
- ✓ CAF CISAS SRL > www.cafcisas.it
- ✓ CENTRO ASSISTENZA FISCALE – AEUROPEAN SRL > www.cafaeuropean.it
- ✓ CAF ITALIA SRL > www.cafitalia.org
- ✓ CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO SRL > www.consulentidellavoro.it
- ✓ CAF CNDL SPA – CAF NAZIONALE DEL LAVORO SPA > www.cndl.it
- ✓ CAF CONFLAVORATORI SRL
- ✓ CAF FENALCA DIPENDENTI E PENSIONATI SRL > www.caffenalca.it
- ✓ CAF CGN SPA > www.cgn.it
- ✓ CAF FIAP > www.caffiap.it
- ✓ CAF UNIMPRESA SRL > www.cafunimpresa.innovare24.com
- ✓ CAF PROFESSIONE FISCO SRL > www.cafpf.it
- ✓ CAF – LAVORO E FISCO SRL > www.caflavoroefisco.it
- ✓ CAF UNSIC SRL > www.unsic.it
- ✓ CAF SIALS SRL > www.cafsials.it
- ✓ CENTRO DI ASSISTENZA SERVIZI DI BASE SRL > www.cafsdb.it
- ✓ CAF LABOR > www.caflabor.it
- ✓ C.A.F. CONF.A.S.I. SRL > www.cafconfasi.it
- ✓ CAF EUROPEO SRL > www.cafeuropeo.eu
- ✓ CAF ANMIL SRL > www.caf.anmil.it
- ✓ CAF OFFICINA DEL CONTRIBUENTE SRL > www.odcservizi.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali

La sezione dei servizi online dell'ERSU di Enna, denominata "ersuonline", è raggiungibile tramite registrazione al Portale Studenti dell'ERSU di Enna.

L'accesso ai benefici erogati dall'Ente (borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario), è subordinato all'inserimento di dati personali.

Si raccomanda pertanto l'attenta lettura della presente informativa, resa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "GDPR"), prima di conferire i dati personali necessari per la fruizione dei servizi resi disponibili dall'Ente.

La stessa potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, che saranno opportunamente segnalate all'utente, dovute, in via principale, a mutamenti normativi o dei processi di gestione dei servizi offerti, assicurandone, in ogni caso, il tempestivo aggiornamento. L'utente è comunque invitato a consultarla periodicamente dalla propria pagina personale del portale studenti.

1. Oggetto del trattamento

Oggetto del trattamento sono i **dati personali** ossia le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc...

2. Finalità del trattamento

Per "**trattamento**" di dati personali si intende qualsiasi operazione, o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. È sufficiente anche una sola delle operazioni elencate per ritenere in corso un trattamento di dati personale.

Senza il suo consenso espresso, i dati personali saranno trattati per le finalità istituzionali (attività connesse all'erogazione dei benefici richiesti - borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario - riconducibili agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all'art. 68 del Codice Privacy), e per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente. *Le categorie particolari di dati personali (informazioni che "...rilevano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona fisica")* eventualmente raccolti, registrati, conservati e successivamente trattati, saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate. Altre finalità saranno ricondotte alle attività di rilevazione statistica.

Solo con il suo consenso espresso, i dati personali saranno trattati per le finalità connesse alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi offerti, alla promozione degli stessi e delle iniziative culturali, sportive e ricreative organizzate e/o patrocinate dall'Ente (invio email, posta e/o sms e/o contatti telefonici).

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

4. Base giuridica del trattamento

Il trattamento di dati personali da parte del Titolare, soggetto pubblico non economico, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 18 comma 2 del Codice Privacy). Il trattamento dei dati sensibili da parte del Titolare, soggetto pubblico non economico, è consentito per le finalità istituzionali riconducibili agli interventi di rilevante

interesse pubblico di cui all'art. 68 del Codice Privacy.

5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporterà l'esclusione dal concorso e l'impossibilità ad ottenere i benefici.

6. Accesso ai dati

I Suoi dati saranno trattati dal Titolare, dal Responsabile della protezione dati, dai Responsabili del trattamento (da lui nominati), dagli Incaricati del trattamento (strettamente autorizzati) e dagli Amministratori di sistema. Essi saranno accessibili inoltre a quei soggetti ai quali è affidato il compito di svolgere attività per conto del Titolare per l'espletamento delle finalità istituzionali.

7. Comunicazione dei dati a terzi

Senza il suo consenso espresso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali (es. Istituzioni universitarie, Agenzia delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza, Istituti di credito, Questura, ecc...). I Suoi dati personali, altresì, potranno essere comunicati ad altri soggetti che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e a terzi, fornitori di servizi, cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento delle finalità istituzionali (es. CAF, ecc...). I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione.

8. Tempi di conservazione

Il Titolare conserva i dati personali per non oltre 10 anni dalla conclusione dei procedimenti amministrativi per le finalità istituzionali e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge.

9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Non è presente un processo decisionale automatizzato.

10. Trasferimento dei dati personali

I Suoi dati personali non saranno trasferiti ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.

11. Modalità di esercizio dei diritti

In qualsiasi momento, potrà esercitare i Suoi diritti (*di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il consenso nei casi in cui il trattamento non sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare o per adempiere a un obbligo legale; di proporre reclamo al Garante della Privacy*) inviando una raccomandata a/r all'ERSU di Enna, Via Mulino a Vento n. 9 – 94100 Enna; oppure, inviando una email all'indirizzo ersuenna@ersuenna.it.

12. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'ERSU di Enna, con sede legale in Via Mulino a Vento n. 9 – 94100 Enna (tel. 0935532711 email ersuenna@ersuenna.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è l'Ing. Giuseppe Antonio Lombardo (tel. 3384571102 email rpd.giuseppelombardo@gmail.com).